



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n..17272/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare VIII, III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Norme per l’orientamento dei consumi per la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità e per la qualificazione della ristorazione collettiva”.**  
**Reg. Gen.n.70**

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia.  
Depositata il 3 settembre 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l’esame;**  
**III e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 10.09.2010

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Norme per l’orientamento dei consumi per la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità e per la qualificazione della ristorazione collettiva”*

*Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia*

*(Registro Generale numero 70)*



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## Relazione illustrativa

L'Assessorato regionale all'Agricoltura attua dal 1998 il Programma di Comunicazione e di Educazione Alimentare, varato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalle Regioni, con la finalità di:

- far conoscere e riconoscere la qualità dei prodotti agroalimentari (in particolare tipici e certificati);
- riappropriare i consumatori (soprattutto i più giovani) del legame agricoltura-territorio-alimentazione;
- far riscoprire l'importanza di acquisire stili alimentari corretti, valorizzando il cosiddetto "modello alimentare mediterraneo";
- fare dell'educazione alimentare un percorso formativo stabile per i ragazzi in età scolare;
- riqualificare i servizi di ristorazione collettiva;
- attivare partecipazioni ad iniziative assunte da altri Enti in campo Alimentare.

Le azioni programmate vengono attuate dall'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, attraverso il Settore SIRCA ed i Settori Tecnico Amministrativi Provinciali per l'Alimentazione (STAPAL), con un approccio multidisciplinare e trasversale, sulla base di piani annuali che attengono alla realizzazione di una serie coordinata di interventi (seminari, corsi di formazione, ricerche, visite didattiche, produzione di sussidi didattici), volti al coinvolgimento di tutti i soggetti operanti in materia e degli altri Enti competenti.

La Regione intende, pertanto, al fine di disciplinare, implementare e razionalizzare le attività intraprese e rispondere così alle crescenti richieste del mondo scolastico, dei consumatori e dei produttori agricoli, dotarsi di un proprio strumento legislativo.

Tale obiettivo consente di valorizzare nel contempo il sistema agroalimentare campano di qualità e tipicità, custode dei saperi e sapori e consapevole dei ruoli, non solo produttivi, che è tenuto a svolgere, quali: la sicurezza alimentare, la tutela e la salvaguardia ambientale, il trasferimento delle tradizioni e delle "proprie conoscenze" alle nuove generazioni.

Nello specifico, i contenuti dell'articolato, sinteticamente esposti, sono i seguenti:

L'articolo 1 stabilisce le finalità e i contenuti della legge.

L'articolo 2 definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, svolte dalla Giunta Regionale, deputata alla definizione dei Piani annuali di intervento ed alla loro successiva attuazione.

L'articolo 3 tratta del Piano annuale regionale di interventi che la Giunta Regionale approva sulla base della proposta redatta dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

L'articolo 4 istituisce il Comitato regionale di coordinamento in materia di educazione alimentare ed orientamento ai consumi, che ha funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione dei risultati raggiunti dalle azioni svolte nell'anno precedente.

L'articolo 5 definisce la ristorazione collettiva ed individua le azioni da realizzare, direttamente o per il tramite delle Province, per migliorare i servizi offerti, attraverso la riqualificazione e formazione degli operatori e l'introduzione di alimenti tipici e biologici dell'agroalimentare campano.

Nell'articolo 6 è inserita la norma per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla proposta legislativa, mentre nell'articolo 7 è espressa la dichiarazione d'urgenza.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.1  
Finalità

1. La Regione promuove l'orientamento dei consumi, il consumo di prodotti agroalimentari di qualità e la qualificazione della ristorazione collettiva.
2. La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:
  - a) promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari ottenuti nel rispetto dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura rurale del territorio campano;
  - b) incentivare l'impiego di prodotti agroalimentari locali nella ristorazione campana;
  - c) favorire la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva;
  - d) promuovere l'adozione di comportamenti alimentari consapevoli;
  - e) promuovere campagne di informazione per l'affermazione del modello di alimentazione mediterraneo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 2  
Funzioni amministrative

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale provvede all'approvazione, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e alle attività produttive, sentita la Commissione consiliare permanente competente, del Piano annuale di interventi di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano annuale, la Giunta regionale attraverso gli uffici competenti provvede a:

- a) attuare e promuovere eventi, ricerche, studi, percorsi formativi e di aggiornamento, di informazione ed altre iniziative promozionali di elevata qualificazione;
- b) produrre supporti di tipo didattico, avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni di ricerca ed altri soggetti ed enti competenti in materia;
- c) attivare specifiche collaborazioni con Aziende Sanitarie Locali., Amministrazioni provinciali, comunali, Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare, Università e Ufficio scolastico regionale;
- d) attivare specifiche collaborazioni con le Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a carattere regionale.

3. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con apposito Regolamento, stabilisce le modalità attuative della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 3

Piano annuale regionale di interventi

1. Il Piano annuale regionale di interventi è approvato dalla Giunta regionale ed è redatto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive sulla base:
  - a) delle proposte formulate dal Comitato regionale di coordinamento in materia di educazione alimentare ed orientamento ai consumi di cui all'articolo 4;
  - b) delle linee - guida già definite nel Programma interregionale di comunicazione ed educazione alimentare, di cui alla legge 5. novembre 1996, n. 578 ed alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, varato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo di Roma e dalle Regioni;
  - c) di eventuali raccomandazioni dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma;
  - d) dei risultati delle attività regionali in corso o già realizzate nella materia oggetto della presente legge.
2. Il Piano annuale regionale definisce:
  - a) gli interventi in materia di orientamento dei consumi e di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità da realizzare nel corso dell'anno;
  - b) le campagne di informazione ed educazione del cittadino, degli operatori scolastici e sanitari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 15;
  - c) le azioni prioritarie finalizzate alla qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva e l'attivazione delle convenzioni di cui all'articolo 5;
  - d) le collaborazioni che possono essere attivate con i soggetti, gli Enti, le istituzioni più rappresentative in materia di ricerca alimentare e le Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a carattere regionale;
  - e) il riparto delle risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Tra le attività di cui al comma 2 sono previste, prioritariamente, azioni di informazione e formazione attraverso visite di studio alle fattorie didattiche iscritte all'Albo regionale delle Fattorie Didattiche, istituito con Delibera di Giunta regionale n. 797 del 10.06.2004 e presso altri siti e mostre di particolare valenza nel campo oggetto della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

4. La Regione e le Province, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita presso i mercati agricoli di vendita diretta. Tali azioni possono comprendere attività di tipo culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali del territorio rurale all'interno dei citati mercati. La Regione promuove azioni di sensibilizzazione verso le Amministrazioni comunali per l'attivazione di aree destinate a mercati agricoli di vendita diretta, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2007 n. 296.

TE

PAI



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.4

Comitato regionale di coordinamento  
in materia di orientamento ai consumi ed educazione alimentare

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, anche al fine di rendere omogenei ed organici gli interventi sul territorio regionale, è istituito presso la Regione – Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, AGC Sviluppo Attività Settore Primario, il Comitato regionale di coordinamento in materia di educazione alimentare ed orientamento ai consumi.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive o suo delegato con funzione di Presidente;
- b) un dirigente o funzionario dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive, AGC Sviluppo Attività Settore Primario;
- c) un dirigente o funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità;
- d) un dirigente o funzionario dell'Assessorato regionale all'Istruzione;
- e) un dirigente o funzionario della Commissione consiliare permanente competente;
- f) un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare;
- g) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- h) un rappresentante dell'Agenzia regionale sanitaria;
- i) un rappresentante per ciascuna delle cinque Province, appartenente alla struttura competente in materia di educazione e comunicazione alimentare;
- j) un rappresentante per ciascuna delle tre principali organizzazioni professionali agricole;
- k) un componente del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19, designato dallo stesso Comitato;
- l) un funzionario del competente Settore regionale appartenente all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, che esplica anche le funzioni di segreteria e di supporto tecnico al Comitato.

3. Compiti del Comitato sono:

- a. la formulazione di proposte all'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive in sede di redazione del Piano annuale di cui all'articolo 3,
- b. la valutazione del conseguimento dei risultati parziali e finali da parte dei soggetti attuatori e della loro coerenza con gli obiettivi previsti dal Programma.

4. Per la determinazione dei rimborsi delle spese ai componenti del Comitato si applica la vigente normativa regionale in materia di commissioni e comitati tecnico-scientifici, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 111 del 9.2.07, pubblicata nel BURC n. 14 del 12.03.07.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 5

Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva

1. Ai fini della presente legge si intende per ristorazione collettiva, la ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera e delle strutture residenziali per anziani e per altre categorie svantaggiate, i cui servizi sono gestiti da Enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

2. La Regione, al fine di conseguire il miglioramento e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva, promuove interventi nel campo dell'informazione e della formazione rivolti agli addetti ai servizi di ristorazione collettiva, agli insegnanti ed a tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, appartenenti agli enti e agli organismi titolari dei servizi stessi.

3. La Regione stipula direttamente, o promuove la stipula per il tramite delle Province, convenzioni con le Amministrazioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva per:

- a) favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori appartenenti agli stessi Enti pubblici ovvero ai soggetti privati in regime di convenzione;
- b) migliorare la qualità degli alimenti proposti anche attraverso la somministrazione di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche ed integrate e di prodotti tipici e tradizionali del sistema agroalimentare campano, riconosciuti ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
- c) favorire percorsi di studio e attività didattiche per gli Istituti alberghieri della Regione, anche ai fini della formazione professionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 6  
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l'anno finanziario 2008 con le risorse di cui alla U.P.B. 2.76.181 mediante prelievo di una somma di pari importo dalla U.P.B. 7.29.65
2. Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con legge di bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 7  
Dichiarazione d'urgenza

La presente Legge, ai sensi del vigente Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

TE

FAP